



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI A ITALIANI

La cittadinanza, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, può essere concessa in presenza dei seguenti requisiti.

Il richiedente straniero o apolide deve essere coniugato con cittadino italiano e dopo il matrimonio deve avere la residenza legale da almeno 2 ANNI nel territorio della Repubblica. Per residenza legale si intende la contemporanea iscrizione anagrafica e il possesso di regolare permesso di soggiorno.

Nei predetti 2 ANNI e SINO AL MOMENTO DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CHE CONCEDE LA CITTADINANZA NON deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale.

Se lo straniero risiede all'estero, può presentare domanda dopo tre anni di matrimonio alla competente Autorità Consolare.

Tutti i predetti termini vengono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Documentazione necessaria:

-estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità (esclusa l'ipotesi di nascita in Italia), debitamente tradotto e legalizzato **presso l'Ambasciata Italiana o il Consolato Italiano all'estero**. Solo in caso di documentata impossibilità, in sostituzione dell'estratto di nascita, l'istante può presentare attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità - prenome, cognome, data e luogo di nascita - nonché paternità e maternità dell'istante.

- certificato penale del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato **presso l'Ambasciata Italiana o il Consolato Italiano all'estero** (i cittadini comunitari possono autocertificare anche la loro posizione giudiziaria nel paese di origine)

- documentazione circa il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, richiesta al livello B1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) tramite il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAE. In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti (vedi link <http://brescia.gov.it/certificazioni-della-lingua-italiana/>) Qualora il titolo di studio sia rilasciato da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, mentre se si tratta di un istituto paritario, essi dovranno produrne copia autenticata. **SONO ESCLUSI DA DETTO ONERE coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**

- 1 marca da bollo da euro 16,00

- versamento del contributo di € 250,00 sul c/c postale n. **809020** intestato a **Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza** indicando come causale del versamento: **CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 12 L. 15/07/2009 N. 94**